



Società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare

Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio **in una data diversa dal 31/12**, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della **scadenza del primo acconto delle imposte**, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):

- per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la scadenza sarà **l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**;
- per le società che, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, ed entro 180 giorni, **la scadenza sarà l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**;
- nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, **la scadenza rimane comunque l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 sarà:

- quello successivo a quello di chiusura dell'esercizio nel caso di esercizio solare, ossia che chiude al 31/12;
- coincidente con quello di chiusura dell'esercizio, se la chiusura avviene nel corso dell'anno.

1° esempio: esercizio chiuso il 31/12/2019; versamento del diritto 2020 entro il 30/06/2020.

2° esempio: esercizio chiuso il 30/04/2020, versamento del diritto 2020 entro il 31/10/2020 (*sabato quindi prorogato al 2/11*).

3° esempio: esercizio chiuso il 30/09/2020, versamento del diritto **2020** entro il 31/03/2021.

Nei tre casi proposti, si suppone che il bilancio sia stato approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio, le scadenze rimangono invariate; se il bilancio è approvato in 6 mesi, le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 31/07/2020, 30/11/2020, 30/04/2021.

È sempre possibile effettuare il pagamento negli **ulteriori 30 giorni** successivi, maggiorando gli importi dovuti dello **0,40%** (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

Nel caso di **passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa** si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello **IRAP anno (n) redditi (n-1)** si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno **(n)**. Se, a causa di tale passaggio, lo **stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1)** viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno **(n)**: ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

Nel caso invece di società con **esercizio prolungato** (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto **al momento dell'iscrizione**, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - **effettueranno di nuovo il versamento** per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.